Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 31 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 gennaio 1947, n. **144**.
Modificazione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1942, n. 1755, sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1755;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro,

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le anzianità di servizio e di grado, richieste dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1942, n. 1755, ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio agli aiutanti di battaglia dell'Aeronautica, sono fissate rispettivamente in anni 16, 19, 22, 25 e 28 ed in anni 4, 3, 3, 3 e 3.

Per quanto concerne ogni altra indennità, si applicano le norme relative ai marescialli di prima classe del rispettivo ruolo e categoria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 134. — FRASCA

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 marzo 1947, n. **145.**

Modificazione dell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607, per la costituzione e il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale per i combattenti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 33 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607 e l'annesso regolamento;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607, per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali per l'Opera nazionale per i combattenti, è modificato come segue:

« Al presidente ed ai membri effettivi del Collegio centrale arbitrale è corrisposto un compenso fisso annuo nella misura determinata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale stabilisce anche il compenso dovuto al segretario e, eventualmente, agli altri funzionari di cancelleria giudiziaria addetti all'ufficio di segreteria.

Ai componenti del Collegio e al segretario, inoltre, è corrisposta, per ogni adunanza nella quale intervengono, un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il numero dei gettoni di presenza non può essere superiore a venti per ogni mese.

Il pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza è a carico dell'Opera nazionale per i combattenti ed è eseguito trimestralmente.

Il pagamento dei gettoni di presenza viene effettuato sulla scorta della liquidazione, firmata dal presidente del Collegio, del numero delle adunanze alle quali i componenti del Collegio medesimo e il segretario sono rispettivamente intervenuti ».

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 marzo 1947, n. **146.**

Tariffe postali nell'interno della Repubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, relative alle tariffe per i servizi postali e alle indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Nella tabella 2 allegata al decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, sotto il titolo « Limiti di valori e di assegno » nel n. 2 lettera *a)* « campioni », l'importo di L. 30 è variato in L. 200.

Il comma 2° del n. 3 « Vaglia » è sostituito col seguente: « Limite massimo di L. 20.000 ridotto a lire 10.000 e a 500 quando al servizio siano interessati rispettivamente ricevitorie di 3ª classe o collettorie ».

Nel successivo n. 4 l'importo di L. 5000 è variato in 20.000.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 25 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 149. — FRASCA

Tabella n. 1

TARIFFE POSTALI

1. Lettere:

a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione . . . L. 3 —

b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione . . . » 6 —

2. Biglietti postali:

Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.

3. Cartoline di Stato e dell'Industria privata:

a) semplici:

per distretto . . . » 2 —

per fuori distretto . . . » 4 —

b) con risposta pagata:

per distretto . . . » 4 —

per fuori distretto . . . » 8 —

4. Carte manoscritte:

per i primi 200 grammi . . . » 7 —

per ogni 50 grammi o frazioni successive . . . » 3 —

5. Cartoline illustrate:

con sola firma del mittente e data . . . » 2 —

con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole . . . » 3 —

6. Biglietti da visita:

con non più di 5 parole di convenevoli . . . » 3 —

7. Fatture commerciali:

aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . . . » 5 —

8. Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . » 2 —

9. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali . . . » 2 —

10. Cedole di commissioni librarie . . . » 2 —

11. Stampe periodiche spedite in abbonamento:

1° gruppo: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 0,08

per ogni 50 grammi o frazioni in più . . . » 0,05

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 0,35

per ogni 50 grammi o frazioni in più . . . » 0,15

3° gruppo giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . L. 0,25

per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,30

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 1 —

per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,45

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

12. Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:

per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 2 —

13. Stampe propagandistiche non periodiche, spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 copie per ogni spedizione:

tariffa metà delle stampe non periodiche.

14. Carte punteggiate ad uso dei ciechi

per ogni chilogrammo o frazione . . . 1 —

15. Campioni di merci:

per i primi 100 grammi . . . » 5 —

per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3 —

16. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per ogni 100 grammi o frazione . . . » 3 —

17. Pacchetti postali:

per i primi 200 grammi . . . » 15 —

per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 5 —

18. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . » 5 —

19. Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso:

25 % col minimo di L. 25.

20. Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali)

diritto fisso . . . » 36 —

diritto mensile di rispedizione:

a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana. » 30 —

b) per gli altri periodici . . . » 15 —

21. Legalizzazione di atti:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . » 12 —

22. **Notificazione atti giudiziari:**

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;

b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione. L. 15 —

23. Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa. » 3 —

lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30 grammi: sopratassa » 5 —

24. Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso

se pagato dal mittente » 3 —

se pagato dal destinatario » 5 —

25. Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, L. 10 col minimo di L. 40.

26. Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:

15 % col minimo di L. 60 mensili.

27. Caselle postali nolo mensile:

per le caselle aperte 50 —

per le caselle chiuse piccole » 70 —

per le caselle chiuse medie » 120 —

per le caselle chiuse grandi » 150 —

28. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati diritto mensile » 300 —

se a cura dell'Amministrazione diritto mensile » 700 —

29. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi » 700 —

30. Diritto per recapito a domicilio dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:

a) per ogni piego fino a 1000 grammi » 6 —

b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due » 10 —

31. Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:

a) per le corrispondenze chiuse » 15 —

b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) » 7 —

c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento » 5 —

d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi » 2 —

32. Sopratassa di trasporto aereo:

corrispondenza, stampe, ecc. per ogni 5 grammi o frazione » 6 —

33. Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a) ordinaria:

per le prime 300 lire L. 9 —

per ogni 100 lire o frazione in più » 4 —

b) convenzionale:

tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;

c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire » 6 —

per ogni 100 lire o frazione in più » 3 —

34. Assegno su corrispondenze e pacchi:

diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto » 6 —

35. Espresso Diritto fisso, oltre le tasse normali:

per ogni oggetto di corrispondenza 15 —

per ogni pacco 30 —

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 6 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. Pacchi ordinari:

fino a 1 chilogrammo » 25 —

da oltre 1 fino a 3 chilogrammi » 50 —

da oltre 3 fino a 5 chilogrammi » 70 —

da oltre 5 fino a 10 chilogrammi » 120 —

da oltre 10 fino a 15 chilogrammi » 170 —

da oltre 15 fino a 20 chilogrammi » 220 —

per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

37. Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:

fino a 1 chilogrammo » 75 —

da oltre 1 fino a 3 chilogrammi » 125 —

da oltre 3 fino a 5 chilogrammi » 165 —

b) ingombranti:

fino a 1 chilogrammo » 90 —

da oltre 1 a 3 chilogrammi » 150 —

da oltre 3 fino a 5 chilogrammi » 200 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a 5 chilogrammi L. 7 —

da oltre 5 fino a 10 chilogrammi » 10 —

per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti » 30 —

ingombranti » 50 —

40. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo i tre giorni di giacenza:

per pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) » 6 —

per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) » 8 —

Sono esenti dalla tassa di custodia i pacchi per militari purchè indirizzati presso il comando o corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

41. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle Agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto » 2 —

b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto » 2 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:

per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo » 9 —

per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi » 22 —

per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi » 30 —

per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi » 37 —

42. Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):

fino all'importo di L. 300 » 10 —

oltre L. 300 fino a L. 500 » 14 —

per somme superiori a L. 500 fino a L. 1.000, L. 2 in più per ogni 100 lire o frazione;

per somme superiori a L. 1.000 fino a L. 5.000, L. 2 in più per ogni 500 lire o frazione;

per somme superiori a L. 5.000 L. 2 in più per ogni 1.000 lire o frazione.

43. Vaglia fino a L. 300 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione » 5 —

44. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione » 5 —

45. **Vaglia telegrafici:**

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di L. 6 —

46. Vaglia scaduti: tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 100 » 5 —

oltre L. 100 » 10 —

b) per vaglia di servizio di qualunque importo:

per ogni vaglia » 18 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. Riscossione di crediti Diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 1.000 » 10 —

oltre L. 1.000 fino a L. 2.000 » 16 —

oltre L. 2.000 fino a L. 5.000 » 40 —

oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 » 60 —

oltre L. 10.000 » 80 —

Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 2.000 » 25 —

oltre L. 2.000 » 50 —

48. Conti correnti postali:

a) versamenti:

fino a L. 5.000 » 3 —

e successivamente L. 3 per ogni 5.000 lire o frazione, fino al massimo di L. 80 di tassa;

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno)

fino a L. 1.000 » 3 —

e successivamente L. 1 per ogni 1.000 lire o frazione, fino al massimo di lire 100 di tassa:

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) » 6 —

d) copia del conto richiesto dal correntista

per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) » 10 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 7 —

Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati su Navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . L. 15 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:

diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . » 60 —

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e modello Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto della accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):

per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . » 3 —

i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):

per ogni attestazione . . . » 3 —

49. Duplicazione di libretti di risparmio, per ogni libretto . . . » 20 —

50. Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . » 8 —

Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —

per ogni buono d'importo fino a L. 1.000 . . . » 24 —

per ogni buono d'importo superiore a L. 1.000 . . . » 40 —

con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. Avviso di ricevimento . . . » 6 —

53. Avviso di pagamento . . . » 6 —

54. Tessera di riconoscimento . . . » 50 —

55. Tassa di reclamo . . . » 6 —

Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 20 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

56. Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio e ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc. oltre la spesa d'invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . » 6 —

Visto, *Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
CACCIATORE

Tabella n. 3.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. *Corrispondenze*: Indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . . L. 150 —

b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate . . . » 75 —

c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . » 40 —

d) per ogni piego spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche . . . » 40 —

e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta . . . » 20 —

f) per i pieghi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera *b*) è ridotta in proporzione della riduzione della tariffa con arrotondamento a lira intera.

2. *Pacchi*: Indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):

fino a 3 chilogrammi . . . 120 —

da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . » 175 —

da oltre 5 fino a 10 chilogrammi . . . » 250 —

da oltre 10 fino a 15 chilogrammi . . . » 375 —

da oltre 15 fino a 20 chilogrammi . . . » 500 —

b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta 50 —

c) per i pacchi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera *a*) è ridotta in proporzione alla riduzione della tariffa con arrotondamento a lira intera.

Visto, *Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
CACCIATORE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 marzo 1947, n. 147.

Tariffe telegrafiche nell'interno della Repubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n 645;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 7;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno della Repubblica, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella *A*, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione e repertorio degli indirizzi convenuti, sono stabilite nell'allegata tabella *B*, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 7.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 25 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 148. — FRASCA

Tabella A

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

	Tariffe per la stessa provincia	Tariffe per altre provincie
1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	4 —	5 —
2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	8 —	10 —
3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa	48 —	60 —
per ogni parola aggiunta dal mittente	4 —	5 —
4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa	96 —	120 —
per ogni parola aggiunta dal mittente	8 —	10 —
5. Telegrammi urgentissimi, per parola, con un minimo di dieci parole	12 —	16 —
6. Telegrammi lampo per parola, con un minimo di dieci parole	20 —	25 —
7. Telegrammi-lettera-notturni, per parola, con un minimo di trenta parole	1 —	2 —
8. Telegrammi « MILIT » a testo fisso, tassa fissa per ogni telegramma	20 —	25 —
9. Telegrammi « OCEANO » per parola, con un minimo di dieci parole	10 —	10 —
10. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola, con un minimo di trenta parole e con arrotondamento per eccesso della eventuale frazione di lira sull'importo complessivo della tassa	1 —	1,50
11. Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	20 —	25 —
12. Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, soprattassa per parola per la trasmissione semaforica, con un minimo di dieci parole	3 —	3 —
13. Telegrammi meteorologici (OBS), per parola, con un minimo di dieci parole e con arrotondamento per eccesso a lira intera sull'importo complessivo della tassa	2 —	2,50
14. Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana, per parola senza minimo:		
tassa radiotelegrafica costiera	12 —	12 —
tassa radiotelegrafica di bordo	10 —	10 —

	Tariffe	
	per la stessa provincia	per altre provincie
quando si tratti:		
a) di navi viaggiatori in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);		
b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e con i passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia le tasse telegrafiche suddette sono ridotte come segue:		
tassa costiera	8 —	8 —
tassa di bordo	5 —	5 —
La tassa radiotelegrafica costiera di L. 12 per parola si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.		
15. Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali)	1 —	1 —

Visto, *Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
CACCIATORE

Tabella B

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI

	Tariffe	
	per la stessa provincia	per altre provincie
1. Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti =FSP=	10 —	10 —
2. Sopratassa per telegrammi multipli =TMx=		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	20 —	20 —
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi	10 —	10 —
3. Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso =XP=	50 —	50 —
4. Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata =PR=	15 —	15 —
5. Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta =GP=	3 —	3 —
6. Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandati =GPR=	18 —	18 —
7. Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento avviso di pagamento	40 —	50 —
8. Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento avviso urgente di pagamento	80 —	100 —
9. Sopratassa per telegrammi con risposta pagata =RF=	5 —	5 —
10. Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario =PC=	40 —	50 —
11. Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria =PCP=	12 —	12 —
12. Sopratassa per parola, con minimo di dieci parole per telegrammi collazionati =TC= di qualunque categoria e con arrotondamento per eccesso dell'eventuale frazione di lira sull'importo complessivo della tassa	2 —	2,50
13. Sopratassa per telegrammi con indicazione =MP=	5 —	5 —
14. Sopratassa per telegrammi telefonati:		
sino a 12 parole	6 —	6 —
per ogni serie o frazione di serie di 12 parole oltre le prime dodici	3 —	3 —
15. Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo		
a) Emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	40 —	50 —
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta.		
b) In ogni altro caso:		
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	40 —	50 —
se invece è obbligatoria la risposta, o questa è domandata dal richiedente =RP=, tassa fissa	80 —	100 —
c) Sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria.	12 —	12 —
d) Sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	27 —	27 —
e) Sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	30 —	30 —
16. Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	24 —	24 —
17. Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	42 —	42 —
18. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	10 —	10 —
19. Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma sino a 100 parole	20 —	20 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	10 —	10 —

	Tariffe	
	per la stessa provincia	per altre provincie
20. Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	20 —	20 —
21. Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	10 —	10 —
22. Telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le principali Borse della Repubblica e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa; oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma	30 —	30 —
23. Sopratassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	2 —	2 —
minimo mensile	100 —	100 —
24. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un mese	180 —	180 —
b) per un semestre (dal 1 gennaio al 30 giugno oppure dal 1 luglio al 31 dicembre)	900 —	900 —
c) per un anno solare	1600 —	1600 —

Visto, *Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
CACCIATORE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Rettifica del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate nella parte relativa al piroscafo « Gradisca ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 10, foglio n. 205, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al piroscafo « Gradisca », le parole: « dalle ore 24 dell'11 settembre 1943 » sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 248.

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Dichiarazione di inefficacia dei diplomi di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica rilasciati sotto l'impero della pseudo repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Veduto l'art. 233 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore;

Veduta la legge 22 maggio 1939, n. 866;

Veduto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Considerato che l'opera balilla, ricostituita dal governo illegale della repubblica sociale italiana riaprì i corsi delle accademie di educazione fisica nel territorio controllato dal suddetto governo;

Considerato che detti corsi non ebbero carattere nazionale e che venne arbitrariamente richiesto, per l'ammissione, l'iscrizione al partito fascista repubblicano;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci ai sensi ed agli effetti dell'art. 4 del regio decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 249, i diplomi di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica rilasciati dalle accademie ricostituite sotto l'egida del governo illegale della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro: GONELLA

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Trasformazione del sequestro della « H. Krüll », Società anonima trevigiana con sede in Treviso, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « H. Krüll » Società anonima trevigiana con sede in Treviso, e nominato sequestratario il dott. Leonida Piazza;

Considerato che l'interessenza tedesca nella Società è unicamente rappresentata da n. 242 azioni (sulle 1550 costituenti il capitale sociale) di proprietà della signora Jaap Hulda ved. Krüll, dovendo gli altri azionisti considerati cittadini italiani, cosicchè si rende opportuno sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 2, comma 2°, del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, avanti citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33:

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 14 ottobre 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « H. Krüll », Società anonima trevigiana con sede in Treviso, e nominato sequestratario il dott. Leonida Piazza.

2. — La « H. Krüll », Società anonima trevigiana con sede in Treviso, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dott. Leonida Piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro CAMPILLI

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla Società « Nuova industria gomma Walter Martiny », con sede in Torino, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie con le quali la Società « Nuova industria gomma Walter Martiny », con sede in Torino, ha reso noto che intende allestire, in Ciriè Torinese, un impianto per la confezione e lavorazione di oggetti in gomma elastica (suole, coperture per auto ed accessori per la riparazione di gomme per autoveicoli);

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società « Nuova industria gomma Walter Martiny », con sede in Torino, è vietato allestire, in Ciriè Torinese, un impianto per la fabbricazione di articoli in gomma elastica (suole, coperture per auto ed accessori per la riparazione di gomme per autoveicoli).

Roma, addì 21 marzo 1947

(1549) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Di Mauro dott. Eduardo, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli), di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Di Mauro dott. Eduardo, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli), per attivare, in San Giovanni a Teduccio, una fabbrica di concentrato di pomodoro, pomodori pelati e marmellate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Di Mauro dott. Eduardo, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli), è vietato attivare, in San Giovanni a Teduccio, una fabbrica di concentrato di pomodoro, pomodori pelati e marmellate.

Roma, addì 21 marzo 1947

(1548) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Don Mario Ruspoli di Poggio Suasa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211:

Viste le denuncie presentate dalla ditta Don Mario Ruspoli di Poggio Suasa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), per impiantare ivi una fabbrica di conserva di pomodoro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Don Mario Ruspoli di Poggio Suasa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è vietato di impiantare ivi una fabbrica di conserva di pomodoro.

Roma, addì 21 marzo 1947

(1547) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta « Superstar » di Mezzo Angelo, con sede in Torino, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Viste le denuncie con le quali la ditta « Superstar » di Mezzo Angelo, con sede in Torino, ha reso noto di avere in corso di allestimento in Torino, un laboratorio per la fabbricazione e la ricostruzione di pneumatici per autoveicoli;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria;

Decreta:

Alla ditta « Superstar » di Mezzo Angelo, con sede in Torino, è vietato di allestire ed attivare, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione e la ricostruzione di pneumatici per autoveicoli.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Zibetti Pietro, oleificio caravaggese, con sede in Caravaggio (Bergamo), di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie presentate dalla ditta Zibetti Pietro oleificio caravaggese, con sede in Caravaggio, per attivare un nuovo macchinario per la spremitura dei semi oleosi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità delle materie prime e agli impianti di spremitura già esistenti;

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria;

Decreta:

Alla ditta Zibetti Pietro oleificio caravaggese, con sede in Caravaggio (Bergamo), è vietato di attivare un nuovo macchinario per la spremitura dei semi oleosi.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Giardini Alberto, con sede in Albiano Magra di Aulla (Massa Carrara), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta Giardini Alberto, con sede in Albiano Magra di Aulla (Massa Carrara), per allestire ivi un nuovo impianto per l'estrazione di olio dalle sanse a mezzo di solvente;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto al numero degli stabilimenti già esistenti nella zona;

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria;

Decreta:

Alla ditta Giardini Alberto, con sede in Albiano Magra di Aulla (Massa Carrara), è vietato allestire in detta località, un nuovo impianto per l'estrazione di olio dalle sanse con solvente.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Lino Bortolozzi, con sede in Faenza, di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta Lino Bortolozzi, con sede in Faenza, con la quale ha reso noto che intende attivare, in Faenza, un impianto per la raffinazione degli olii vegetali;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria;

Decreta:

Alla ditta Lino Bortolozzi, con sede in Faenza, è vietato attivare, in Faenza, un impianto per la raffinazione degli olii vegetali.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1947.

Divieto alla ditta Solari ing. Emilio, con sede in Genova, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Solari ing. Emilio, con sede in Genova, ha reso noto che intende allestire, in Taggia (Imperia), un impianto per la produzione degli estratti tannici;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria;

Decreta:

Alla ditta Solari ing. Emilio, con sede in Genova, è vietato allestire, in Taggia (Imperia), un impianto per la produzione degli estratti tannici.

Roma, addì 21 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1947.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione nazionale fra i detti Enti (A.N.E.E.A.);

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenenti disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu disposta la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in Ufficio nazionale per i servizi dell'agricoltura (U.N.S.A.) e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura, per cui i provvedimenti di assunzione e di licenziamento di personale adottati dall'U.N.S.A., devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti medesimi;

Considerato che a motivo della soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della relativa Associazione nazionale che ha determinato il licenziamento di tutto indistintamente il personale dipendente da detti Enti ed Associazione, si presenta la necessità di dar efficacia giuridica a tutti quei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, che riguardano licenziamenti di personale dei suddetti Enti e dell'A.N.E.E.A., della cui opera a far tempo dalla liberazione, le singole Amministrazioni interessate non si sono più servite;

Visti i decreti, fin qui emanati di convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale degli Enti anzidetti, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

In aggiunta a quelli resi efficaci con i decreti di convalida finora emanati, sono altresì convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti di tutto il personale, degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione fra i detti Enti, che non abbia successivamente alla liberazione prestato servizio e sempre che i provvedimenti di licenziamento siano adottati per motivi di ordinaria amministrazione indipendenti da ragione politica.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1947.

Deposito di merci di vietata esportazione in zona di vigilanza doganale.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 febbraio 1931, n. 160, che determina e descrive le zone di vigilanza doganale;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 282, concernente il deposito nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione;

Sentite le Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

E' vietato nelle zone di vigilanza doganale delle provincie di Imperia, Cuneo e Torino, nonchè della Valle d'Aosta il deposito di merci di vietata esportazione in quantità eccedente il fabbisogno del consumo locale calcolato per il periodo di un mese.

Tale disposizione non si rende applicabile alle merci di produzione locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1624)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 27 marzo 1947.

Inefficacia giuridica della dichiarazione n. 266 del 19 aprile 1944 adottata dal commissario ministeriale del Consocarni - sede Nord.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Vista la deliberazione in data 19 aprile 1944, n. 266, con la quale il commissario ministeriale dell'Associazione nazionale consorzi provinciali macellai per le carni (Consocarni) sede Nord stabiliva a proprio favore il trattamento economico a carico del Consocarni stesso;

Considerato che la predetta deliberazione non può essere riconosciuta come produttiva di effetti giuridici in quanto con essa si è inteso dare carattere impiegatizio ad un incarico di commissario;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 70, del 14 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento n. 298 del 31 dicembre 1946;

Decreta:

Articolo unico.

La deliberazione n. 266 in data 19 aprile 1944, adottata dal commissario ministeriale del Consocarni sede Nord è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per i motivi di cui alle premesse.

Roma, addì 27 marzo 1947

L'Alto Commissario: CERRETI

(1588)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 27 marzo 1947.
Conferimento del latte vaccino e bufalino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342.

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 novembre 1945;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 1° marzo 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947, sul conferimento del latte vaccino e bufalino;

Ritenuta la necessità di confermare i conferimenti del latte vaccino e bufalino, fino all'emanazione di nuove norme sulla disciplina del settore lattiero caseario;

Decreta:

Articolo unico.

Il latte vaccino e bufalino deve continuare ad essere conferito, in conformità dei contratti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342, sino al 30 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1947

Roma, addì 27 marzo 1947

L'Alto Commissario: CERRETI

(1595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Rocchi Lorenzo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 120 decisioni — N. 191/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg. dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Rocchi Lorenzo di Ulisse e di Alvozzani Emilia, nato a Bassano il 17 settembre 1900, residente in Roma, via delle Fornaci, n. 50, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

non avendo il Rocchi svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Rocchi Lorenzo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario D. CURCIO

(1361)

Esito del ricorso presentato da Bronzini Carlo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 121 decisioni — N. 193/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg. dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bronzini Carlo, domiciliato in Roma, via Torre Argentina n. 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Bronzini Carlo contro la inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1362)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corleone (Palermo), di un mutuo di L. 3.950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1453)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani (Palermo), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agnello (Napoli), di un mutuo di L. 584.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1455)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1456)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 100 del 21 marzo 1947 riguardante le tariffe dei pubblici servizi e i prezzi del sapone da bucato, degli anticrittogamici e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 100 del 21 marzo 1947, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE PUBBLICI SERVIZI

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA:

a) *La ditta ing. Ragozzi Orazi Scopelliti di Servigliano* (Ascoli Piceno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno 1947 salvo proroga, fermo restando fino al 15 marzo 1947 l'aumento del 300 % disposto con circolare n. 48 del 27 marzo 1946.

b) *La ditta Odoardo Zecca di Ortona a Mare* (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno 1947 salvo proroga, fermo restando fino al 15 marzo 1947 l'aumento del 475 % oltre al 200 % sui diritti fissi disposti con circolare n. 66 del 18 settembre 1946.

II. — TARIFFE ACQUEDOTTI:

a) *Il Consorzio acquedotto del Monferrato di Casal Monferrato* (Torino) è autorizzato ad applicare i seguenti prezzi: L. 25 al mc. per l'acqua distribuita ad uso domestico; L. 16,25 al mc. per l'acqua ad uso industriale; L. 7,50 al mc. per l'acqua distribuita a città non consorziate.

Tali prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo dal 16 marzo al 15 settembre 1947, salvo proroga, ferme restanti, fino al 15 marzo 1947, le maggiorazioni autorizzate con la cirolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

b) *L'Acquedotto comunale di Gorreto* (Genova) è autorizzato ad applicare il canone di L. 80 annue per famiglia per l'acqua potabile venduta agli utenti per l'anno 1947, salvo proroga.

SAPONE DA BUCATO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 62 del 16 agosto 1946, i prezzi del sapone da bucato per le vendite dal produttore vengono fissati come appresso:

1) sapone con contenuto del 43-47 % di acidi grassi:
per le Provincie dell'Italia centrale e meridionale (compresa l'Emilia), L. 106 al kg.;
per le Provincie dell'Italia settentrionale, L. 123 al kg.

2) sapone con contenuto del 60-62 % di acidi grassi:
per le Provincie dell'Italia centrale e meridionale (compresa l'Emilia), L. 139 al kg.;
per le Provincie dell'Italia settentrionale, L. 161 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento produttore su mezzo di trasporto, compreso imballaggio.

ANTICRITTOGAMICI

1. — I prezzi di vendita dal produttore degli anticrittogamici per la corrente campagna vengono fissati come appresso:

a) *solfato di rame titolo* 98-99 %. — Il prezzo viene stabilito in L. 7500 al q.le per gli acquirenti che impegnino almeno 5000 q.li di solfato di rame da ritirare nel corso della campagna 1946-47.

Per impegni inferiori ai 5000 q.li, la scala dei sovraprezzi è stabilita come appresso:
L. 50 al q.le per quantitativi da q.li 2500 a q.li 4999;
L. 100 al q.le per quantitativi da q.li 1000 a q.li 2499;
L. 150 al q.le per quantitativi da q.li 500 a q.li 999;
L. 200 al q.le per quantitativi da q.li 50 a q.li 499;
L. 250 al q.le per quantitativi inferiori a 50 q.li;

b) *ossicloruro di rame titolo* 17 %. — Il prezzo di vendita dal produttore per la corrente campagna è fissato in L. 6600 al q.le per qualsiasi quantitativo.

I suddetti prezzi si intendono per merce insaccata resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio.

2. — I prezzi massimi di vendita al consumo saranno stabiliti dai Comitati provinciali dei prezzi, prendendo per base i prezzi dal produttore come sopra determinati e, per il solfato di rame, il prezzo fissato per i quantitati inferiori ai quintali 50.

Ai suddetti prezzi saranno aggiunti i seguenti elementi:
imballaggio al costo, se non fornito dall'acquirente;
imposta generale sull'entrata;
calo nella misura dell'1 %;
spese effettive di trasporto;
compenso per la distribuzione in ragione di:
L. 1,50 al kg. per il grossista;
L. 4,50 al kg. per il dettagliante, come cifra massima non superabile neanche nella vendita di modesti quantitativi.

3. — Per gli anticrittogamici prodotti con rame di assegnazione della campagna 1945-46 e venduti ai nuovi prezzi autorizzati dovrà essere versata a favore dell'Erario la differenza di L. 60 al kg. sul prezzo del rame blister impiegato nella suddetta produzione.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.

1. — *Oleina prodotta dalla Copra*:
per le quantità assegnate per la produzione del sapone a prezzo controllato, L. 250 per kg., franco magazzino del consegnatario, non inclusi i recipienti;
per le quantità assegnate all'industria per una produzione non controllata, L. 500 per kg., franco magazzino del produttore, non inclusi i recipienti.

2. — *Panello di cocco*, L. 25 per kg., franco magazzino dello stabilimento di produzione della margarina, per miscelazione in mangimi secondo le proporzioni stabilite dal Ministero dell'agricoltura.

3. — *Seme di granturco per erbai*, L. 33 al kg., su carro o automezzo dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari provinciali o loro agenzie, per peso netto della merce, imballaggio originale gratuito.

(1601)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, il dott. d'Achille Pietro di Giacomo, fornito dei requisiti prescritti, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1593

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 marzo 1947 - N. 68

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	83,30
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	91,85
Redimibile 3,50 % 1934	78,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % 1936	93,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,85
Id. 5 % convertiti 1951	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Inefficacia del decreto Ministeriale 23 giugno 1944 e revoca del concorso a tre posti di perito aggiunto di seconda classe nel personale dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942, n. 05/6310/1072, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno detto anno, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 75, con il quale venne indetto un concorso per titoli a tre posti di perito aggiunto di seconda classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale di prima categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti: un posto per la specialità minerari, un posto per la specialità meccanici e un posto per la specialità geometri, riservandosi altri tre posti a favore di coloro che si fossero trovati nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per i concorsi da bandire secondo le norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, numero 05/13844/2336, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1943, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 3, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso su detto;

Visto il decreto Ministeriale emesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana in data 23 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio stesso anno, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 63, con il quale venne approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di cui sopra;

Considerato che il suddetto decreto Ministeriale 23 giugno 1944, può essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Ritenuto inoltre che, in relazione alla situazione politica dell'epoca, hanno concorso alla disamina dei titoli dei concorrenti criteri non più consentiti dalle vigenti disposizioni;

Riconosciuta, per quanto sopra detto, la necessità di revocare il concorso indetto con decreto Ministeriale 22 maggio 1942, avanti citato;

Decreta:

E' dichiarato inefficace il predetto decreto Ministeriale 23 giugno 1944.

I decreti Ministeriali 22 maggio 1942, n. 05/6310/1072, e 16 dicembre 1942, n. 05/13844/2336, citati nelle premesse, sono revocati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 58. — EMANUELE

(1572)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.